

MINISTERO DELLA GUERRA

Roma, li 1° ottobre 1946.

Handwritten: 518
20.1.47

Direzione Generale

Servizi di Commissariato ed Amministrativi

DIVISIONE T. E. M.

Sezione 2^a

Protoc. N. 1180/O-pa

OGGETTO

Norme principali riguardanti la liquidazione delle competenze spettanti ai partigiani combattenti.

Ai Comandi Militari Territoriali
Ai Comandi dei Distretti Militari

LORO SEDI
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ala Casa Militare del Capo Provvisorio dello Stato	ROMA
Ala Presidenza del Consiglio dei Ministri	ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri	ROMA
Al Ministero dell'Interno	ROMA
Al Ministero dell'Africa Italiana	ROMA
Al Ministero di Grazia e Giustizia	ROMA
Al Ministero delle Finanze	ROMA
Al Ministero del Tesoro	ROMA
Al Ministero della Marina da Guerra	ROMA
Al Ministero dell'Aeronautica	ROMA
Al Ministero della Pubblica Istruzione	ROMA
Al Ministero della Marina Mercantile	ROMA
Al Ministero dei Lavori Pubblici	ROMA
Al Ministero dell'Agricoltura e Foreste	ROMA
Al Ministero dei Trasporti	ROMA
Al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni	ROMA
Al Ministero dell'Industria e Commercio	ROMA
Al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale	ROMA
Al Ministero del Commercio con l'Estero	ROMA
Al Ministero dell'Assistenza Post-Bellica	ROMA
Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza	ROMA
Alla Croce Rossa Italiana	ROMA
All'Ordinariato Militare	ROMA
All'Associazione dei Cavalieri Italiani del S.M.O. di Malta	ROMA
All'Ufficio dell'Alto Commissario per la Sicilia	PALERMO
All'Ufficio dell'Alto Commissario per la Sardegna	CAGLIARI
Al Gabinetto	SEDE
Allo Stato Maggiore Generale	ROMA
Allo Stato Maggiore Esercito	SEDE
Alle Direzioni Generali ed Uffici Autonomi del Ministero	SEDE
Alla Ragioneria Centrale	SEDE

Allo scopo di disciplinare compiutamente la materia del pagamento delle competenze dovute ai partigiani combattenti ed ai loro eredi, si comunicano, per la immediata applicazione, le relative disposizioni, con l'avvertenza che debbono intendersi modificate o sostituite quelle emanate in precedenza e che risultino in contrasto con la presente circolare.

1) Qualifiche.

In base al D. L. L. 21 agosto 1945, n. 518, possono essere riconosciute le seguenti qualifiche:

- partigiano combattente;
- caduto per la lotta di liberazione;
- mutilato od invalido per la lotta di liberazione;
- patriota.

2) Riconoscimento delle qualifiche.

Per il riconoscimento delle qualifiche sono istituite alle dipendenze del Ministero dell'Assistenza Post-Bellica, commissioni locali ripartite territorialmente come segue:

SEDE	GIURISDIZIONE
— Torino - Via Stati Uniti, 35	Piemonte, esclusa la Provincia di Novara.
— Milano - Via Albania, 36	Lombardia e la Provincia di Novara
— Padova - presso Prefettura	Tre Venezie
— Genova - Via G. d'Annunzio, 2	Liguria
— Bologna - Via Garibaldi, 2	Emilia
— Firenze - Via Cavour, 11	Toscana
— Ancona - Piazza Roma, 8	Marche
— Perugia - Via Donzetta, 2	Umbria
— Aquila - presso A. N. P. I.	Abruzzi
— Roma - Via Savoia, 13	Lazio
— Napoli - Corso Umberto I, 174	Campania

Per i cittadini italiani che abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita un'apposita commissione con sede in Roma - Via Caroncini, 19.

Contro le decisioni delle predette commissioni è ammesso il ricorso ad una commissione di secondo grado con sede in Roma - Via Caroncini, 19.

3) Effetti del riconoscimento.

In base al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, n. 93, coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari della guerra di liberazione impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra. Limitatamente agli effetti economici, la equiparazione stessa è estesa alle donne.

I partigiani combattenti caduti per la lotta di liberazione sono equiparati ai militari volontari caduti in combattimento.

Il riconoscimento della qualifica di patriota non comporta diritto a trattamento economico.

4) Qualifiche gerarchiche partigiane.

Ai partigiani combattenti che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane, vengono riconosciute, da parte delle commissioni di cui al precedente n. 2°), le qualifiche gerarchiche partigiane previste dalla Tabella annessa al Decreto Legislativo citato nel precedente n. 3) e riportata nella presente circolare.

Tali norme valgono anche per i partigiani combattenti caduti nella lotta di liberazione.

5) Trattamento economico.

Il trattamento economico spettante ai partigiani combattenti per il periodo di attività riconosciuta all'atto del conferimento della qualifica, è quello previsto per i combattenti volontari della guerra di liberazione, impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra, e cioè i normali assegni fissi, il trattamento economico di guerra di cui al R. D. L. 19 maggio 1941, n. 583, compresa la razione viveri in contanti, e l'indennità operativa di L. 45 giornaliera lorde di cui al R. D. 5 aprile 1944, n. 122.

Ne consegue pertanto che:

a) Le competenze spettanti ai partigiani combattenti sono uguali per tutte le regioni d'Italia, indipendentemente cioè dalla zona ove è stata svolta l'attività (a Nord o a Sud della linea Gotica).

b) Gli assegni di guerra per tutti gli ufficiali e sottufficiali e per i graduati e militi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio o non alla data dell'8 settembre 1943, sono i seguenti, da riferirsi naturalmente al periodo di attività riconosciuta e con le modalità e le limitazioni previste per i singoli assegni (misura, decorrenza e durata, ecc.):

— stipendio (e supplemento di servizio attivo fino al 15 agosto 1944) o paga (e supplemento giornaliero fino al 15 agosto 1944);

— indennità militare;

— integrazione temporanea (dal 1° novembre 1943);

— aumento dell'integrazione temporanea (dal 16 agosto 1944);

— assegno temporaneo di guerra (fino al 15 agosto 1944);

— aggiunta di famiglia o caroviveri;

— soprassoldo di operazioni nella misura intera;

— razione viveri in contanti (L. 7 fino al 15 febbraio 1945 e L. 66,66 giornaliera lorde dal 16 febbraio 1945, in applicazione del D. L. L. 13 marzo 1945, n. 116);

— indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo (per i militari in servizio all'8 settembre 1943 che alla data predetta percepivano tale indennità o erano classificati « paracadutisti »);

— assegno per spese di rappresentanza (dal grado di colonnello in su);

— indennità di entrata in campagna (limitatamente agli ufficiali e marescialli, sempre che non l'abbiano già riscossa, ed in ogni caso previa deduzione della somma allo stesso titolo percepita durante il servizio prestato in precedenza nelle FF.AA.);

— indennità perdita bagaglio (v. n° 8°);

— indennità operativa giornaliera lorda di L. 45 di cui al R. D. 5 aprile 1944, n. 122 (dal 1° gennaio 1944).

— gratifica natalizia 1944, premio di liberazione e indennizzo di congiuntura (con i limiti e le modalità di cui alla circolare 5100/AIE del 1°-1-1946);

— assegni e indennità speciali per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza (limitatamente a tale personale);

c) Gli assegni di guerra per i graduati e soldati in servizio o non alla data dell'8-9-1943 sono i seguenti:

<i>Paga giornaliera</i>	fino al 31-10-1943	}	Cap. Maggiori	L. 1,35	
			Caporali	» 1,15	
			Soldati	» 1 —	
	dal 1-10-1943 al 28-2-1944	}	Cap. Maggiori	» 2,30	
			Caporali	» 1,95	
			Soldati	» 1,70	
	dal 1-3-1944 al 15-8-1944	}	Cap. maggiori	» 6,70	
			Caporali	» 5,70	
			Soldati	» 5 —	
	dal 16-8-1944	}	con meno di 40 mesi di servizio		Cap. magg. L. 15,40
					Caporali » 11,40
					Soldati » 10 —
dal 16-8-1944	}	con 40 mesi e più di servizio		Cap. magg. L. 20,10	
				Caporali L. 17,10	
				Soldati » 15 —	

— soprassoldo di operazioni nella misura intera (L. 4 giornaliera);

— razione viveri in contanti (L. 7 giornaliera fino al 15 febbraio 1945 e L. 24 dal 16 febbraio 1945);

— indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo (per i militari in servizio all'8 settembre 1943 che alla data predetta percepivano tale indennità o erano classificati «paracadutisti»: L. 794 mensili nette fino al 30 aprile 1945 e L. 790 dal 1° maggio 1945);

— indennità operativa giornaliera di L. 45 lorde di cui al R. D. 5 aprile 1944, n. 122 (dal 1° gennaio 1944).

d) In seguito all'avvenuto riconoscimento della qualifica gerarchica partigiana, gli assegni spettanti dovranno essere commisurati al corrispondente grado militare risultante dalla Tabella allegata, senza che ciò influisca in alcun modo sull'attribuzione dei gradi militari ai partigiani, che sarà regolata con successivo provvedimento legislativo.

Per i partigiani combattenti ai quali non venga riconosciuta alcuna qualifica gerarchica partigiana, il trattamento economico spettante è quello previsto per il grado di soldato.

Per gli appartenenti alle FF. AA. dello Stato, in servizio o non alla data dell'8-9-1943, è fatto salvo, in ogni caso, il trattamento più favorevole.

e) In attesa del riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane di cui al n. 4°) le competenze di cui sopra saranno provvisoriamente corrisposte:

1 — per coloro che appartengono o abbiano appartenuto alle FF. AA.: in base al grado militare posseduto alla data dell'8 settembre 1943;

2 — per coloro che non abbiano mai appartenuto alle FF. AA.: in base al grado militare di soldato.

f) Per gli assegni spettanti in base alla presente circolare non vige il divieto di cumulo previsto dal 1° comma dell'art. 4 del D. L. L. 20 giugno 1945, n. 421, relativo alla concessione del premio di solidarietà nazionale ai partigiani combattenti ed alle loro famiglie.

6) Personale dipendente da enti pubblici o da imprese private.

Sono estese ai partigiani combattenti le disposizioni di cui al R. D. L. 1° aprile 1935, n. 343, e alla legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modificazioni, concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di imprese private, richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

In conseguenza, nei riguardi dei dipendenti di enti statali o di amministrazioni pubbliche dovranno essere riprese in esame le liquidazioni effettuate in base alle norme contenute nella circolare 2900/AIE del 15 agosto 1945, titolo II, n. 6, ultimo comma.

Gli enti liquidatori provvederanno a richiedere alle amministrazioni civili da cui dipendono i partigiani interessati, l'importo e la natura delle competenze corrisposte per il periodo al quale si riferisce il riconoscimento ed effettueranno il conguaglio in base alle disposizioni suddette, tenendo presente che per gli assegni civili eventualmente ancora spettanti dovranno provvedere le amministrazioni civili interessate.

7) Competenza nei pagamenti.

I distretti militari nella cui giurisdizione risiedono gli interessati alla data in cui viene rilasciato l'attestato di riconoscimento della qualifica, sono gli unici enti competenti ad effettuare il pagamento degli assegni arretrati ai partigiani appartenenti all'Esercito o alla Guardia di Finanza — in servizio o non all'8 settembre 1943 — ed a quelli che non abbiano mai fatto parte delle FF. AA. (donne comprese). Per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri provvedono, però, i competenti comandi di legione territoriale.

Per il personale appartenente alla Marina, il Ministero competente provvede di volta in volta a dare disposizioni agli enti dipendenti per il relativo trattamento economico (foglio 12562/2 del 31 luglio 1946 del predetto Ministero).

Per i militari appartenenti all'Aeronautica, provvedono gli enti aeronautici che hanno avuto od hanno in forza i militari stessi (foglio d'ordini n. 22 del 1° agosto 1946 del Ministero dell'Aeronautica).

In conseguenza, le disposizioni esecutive di cui alla presente circolare si riferiscono al personale dell'Esercito, della Guardia di Finanza — in servizio o non alla data dell'8 settembre 1943 — ed a quello che non abbia mai fatto parte delle FF. AA. (donne comprese).

8) Indennità perdita bagaglio.

I partigiani combattenti che siano ufficiali o marescialli delle FF. AA. o con diritto agli assegni previsti per tali gradi, possono ottenere l'indennità perdita bagaglio di cui al R. D. L. 19 maggio 1941, n. 583 e successive modificazioni. A tal uopo gli interessati dovranno presentare domanda al proprio distretto militare di residenza con l'indicazione di tutte le circostanze in cui avvenne la perdita del bagaglio, allegando un elenco a valore degli indumenti perduti.

Le domande dovranno essere presentate — pena decadenza — entro tre mesi del 18 settembre 1946, data di entrata in vigore del D. L. 6 settembre 1946, n. 93, o entro tre mesi dalla data di riconoscimento della qualifica di partigiano, se rilasciato dopo il 18 settembre 1946.

Per i partigiani con trattamento economico previsto per gli ufficiali e marescialli, il termine decorre dalla data in cui è stata riconosciuta la qualifica gerarchica partigiana che comporta il diritto a tale indennità.

Le domande saranno esaminate e definite dai comandi militari territoriali competenti i quali si atterranno, per quanto possibile, ai criteri seguiti nell'esame e nella definizione delle analoghe domande presentate dai militari dell'Esercito.

9) Partigiani combattenti dispersi.

Ai partigiani combattenti dichiarati dispersi in seguito ad eventi bellici, sono applicabili le disposizioni previste per i militari dispersi. Come è noto, tali disposizioni (circolare 5000/AIE del 1° luglio 1946) prevedono la redazione nei riguardi dei dispersi del verbale di irreperibilità.

Alla compilazione di tale verbale provvederanno, con le consuete norme, i distretti militari di residenza dell'interessato, in base all'attestato di riconoscimento della qualifica dal quale risulti la posizione di « disperso » e ad un atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal Notaio, col quale si confermi che del partigiano disperso in azioni belliche non siano più avute notizie.

In base al suddetto documento gli assegni che spetterebbero al partigiano dovranno essere corrisposti agli eredi, equivalendo il verbale di irreperibilità, a tali effetti, al certificato di morte; al riguardo si osserveranno le norme di cui al successivo n. 10).

Si tenga presente che gli assegni suddetti non potranno essere corrisposti per periodi posteriori al 30 luglio 1946, data fissata dalla richiamata circolare 5000/AIE per la sistemazione dei militari dichiarati dispersi.

Agli aventi diritto sarà rilasciato inoltre, nel più breve tempo possibile e con le norme in vigore, il libretto di « presenti alle Bandiere ».

Gli interessati richiederanno contemporaneamente al Ministero del Tesoro la concessione della pensione di guerra.

10) Competenze spettanti agli eredi dei partigiani caduti nella lotta di liberazione.

Le competenze spettanti ai partigiani caduti nella lotta di liberazione saranno corrisposte agli eredi con le modalità previste dal Titolo IV delle « Norme finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra »; per quanto riguarda la competenza nei pagamenti valgono le disposizioni di cui al n. 7).

Per comprovare la qualità di erede, gli aventi diritto dovranno presentare:

a) se eredi testamentari:

- certificato di morte;
- stato di famiglia;
- atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal Notaio da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizione: chi di conseguenza sia riconosciuto erede o se vi siano eredi legittimi oltre quelli contemplati nel testamento;
- copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

b) se eredi intestati:

- certificato di morte;
- stato di famiglia;
- atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal Notaio da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

11) Documenti per la liquidazione delle competenze.

Per ottenere il pagamento delle competenze di cui alla presente circolare, i partigiani combattenti o gli aventi diritto dovranno esibire l'attestato originale rilasciato dalla competente commissione ai sensi del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518, dal quale risulti la qualifica di partigiano combattente con l'indicazione del periodo di attività e della qualifica partigiana che sia stata eventualmente riconosciuta e del corrispondente grado militare.

12) Partigiani italiani all'estero.

I cittadini italiani che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente all'Estero, per aver fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, hanno diritto al trattamento economico previsto per i partigiani che hanno operato in territorio metropolitano ed agli assegni speciali spettanti ai pari grado delle FF. AA. italiane dislocate nello stesso territorio estero (assegni speciali di categoria A, B e C).

13) Accertamento di pagamenti eventualmente già effettuati.

Dall'ammontare delle competenze di cui alla presente circolare saranno detratte le somme già corrisposte dallo Stato, a titolo di anticipazione, sulle competenze stesse o di assegni inerenti all'impiego civile per il periodo di attività partigiana (vedi n. 6°).

Poichè si rende necessario evitare che si verifichino duplicati di pagamento nei confronti di coloro che, già dislocati in territorio a Sud della linea Gotica, ebbero a riscuotere assegni da parte dell'Ufficio Amministrazione Personali Militari Vari in relazione alla qualifica di patriota attivo conferita prima dell'entrata in vigore del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518, tutti i pagamenti dovranno essere sottoposti al preventivo accertamento delle somme riscosse quali risultano da apposito elenco già diramato a tutti i comandi militari territoriali ed ai distretti militari.

Rimangono inoltre fermi gli accertamenti delle somme già riscosse da parte di coloro che percepirono gli assegni di cui alla circolare 2900/AIE in data 15 agosto 1945, titolo II, e che abbiano successivamente ottenuto la qualifica di partigiano combattente.

A tale proposito si dispone che agli interessati od aventi diritto sia fatta rilasciare, in ogni caso, sotto la propria responsabilità civile e penale, una dichiarazione comprovante la mancata corresponsione di somme a tale titolo, ovvero l'esatto importo di quelle riscosse anche da parte di enti e amministrazioni pubbliche, particolarmente dagli organi del Ministero Assistenza Post-Bellica.

L'eventuale debito verso lo Stato, in dipendenza di detti conguagli, è annullato.

14) Questioni amministrative relative al periodo di attività partigiana.

Tutti i chiarimenti riguardanti la posizione amministrativa dei partigiani combattenti debbono essere richiesti all'organo competente per il pagamento degli assegni.

Tutte le istanze intese ad ottenere la revisione delle liquidazioni effettuate od a promuovere provvedimenti in contrasto con le decisioni amministrative adottate dagli enti incaricati dei pagamenti, od a segnalare situazioni particolari, debbono essere inoltrate al Comando Militare Territoriale competente per giurisdizione, che provvede ad emettere giudizio definitivo, salvo i casi dubbi o di particolare rilievo che il Comando stesso ritenga di sottoporre alla decisione di questo Ministero.

Le istanze che comunque siano fatte pervenire direttamente a questa Amministrazione Centrale, in contrasto con le suddette disposizioni, verranno trasmesse agli uffici competenti.

E', pertanto, interesse degli stessi partigiani attenersi alle disposizioni predette, indirizzando le domande agli uffici cui ne è devoluta la trattazione.

Per i militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, la competenza prevista per i Comandi Militari Territoriali è devoluta naturalmente al Comando Generale dell'Arma.

Per quanto riguarda i quesiti formulati dai Distretti Militari e le domande dirette a questo Ministero, si confermano le disposizioni di massima contenute nelle « Avvertenze » di cui alla circolare 3190/O del 20 settembre 1946.

IL MINISTRO

C. FACCHINETTI

QUALIFICHE GERARCHICHE PARTIGIANE PER I COMANDANTI E GLI APPARTENENTI AI COMANDI DELLE FORMAZIONI PARTIGIANE

1	2	3	4
<p>Per le formazioni dislocate a nord della linea gotica (1)</p>	<p>Per le formazioni dislocate a sud della linea gotica (1)</p>		
<p>mandante generale del Corpo Volontari della Libertà, membro del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà, comandante di Legione, membro della Giunta militare dei Comandi regionali di Liberazione, Comandante di zona o di piazza.</p>	<p>Comandante civile e militare di Roma e dipendente territorio in zona di guerra, comandante dei raggruppamenti Bande Partigiane dell'Italia centrale, membro del Comando raggruppamenti Bande partigiane dell'Italia centrale, membro del Comando civile e militare di Roma e dipendente territorio in zona di guerra, membro della Giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale Centrale, membro della giunta militare dei Comitati regionali di Liberazione.</p>	<p>Entità della forza armata richiesta per ottenere le qualifiche gerarchiche partigiane di cui alle colonne 1 e 2 della presente tabella (2).</p>	<p>Gradi militari corrispondenti alle qualifiche gerarchiche di cui alle colonne 1 e 2 ai fini solamente del trattamento economico.</p>
<p>mandante di gruppo di divisioni partigiane.</p>	<p>Comandante di tutte le unità appartenenti alla stessa organizzazione differenziata dell'Italia centrale.</p>	<p>Non inferiore a 2000 armati.</p>	<p>Tenente colonnello.</p>
<p>mandante di divisione partigiana.</p>	<p>Comandante di unità partigiana corrispondente a quella contro indicata.</p>	<p>Non inferiore a 2000 armati.</p>	<p>Tenente colonnello.</p>
<p>mandante di brigata partigiana.</p>	<p>Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello controindicato.</p>	<p>Non inferiore a 800 armati.</p>	<p>Maggiore.</p>
<p>mandante di battaglione partigiano.</p>	<p>Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello controindicato.</p>	<p>Non inferiore a 200 armati.</p>	<p>Capitano</p>
<p>mandante di distaccamento partigiano.</p>	<p>Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello controindicato.</p>	<p>Non inferiore a 100 armati.</p>	<p>Tenente.</p>
<p>mandante di squadra partigiana (3).</p>	<p>Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello controindicato (3).</p>	<p>Non inferiore a 35 armati.</p>	<p>S. Tenente.</p>
<p>mandante di nucleo partigiano.</p>	<p>Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello controindicato.</p>	<p>Non inferiore a 15 armati.</p>	<p>Serg. Maggiore o Maresciallo ordinario.</p>
		<p>Non inferiore a 8 armati.</p>	<p>Sergente.</p>

(1) Limitatamente agli incarichi normalmente affidati ad ufficiali: le qualifiche gerarchiche partigiane diverse da quelle indicate nelle colonne 1 e 2 vengono riconosciute secondo la seguente ripartizione:

A) la qualifica di commissario di guerra è equiparata a quella del comandante della formazione di cui detto commissario faceva parte;
 B) le qualifiche di vice-comandante di formazione partigiana, di vice-commissario di guerra, di ispettore con incarichi organizzativi, di capo di stato maggiore di unità partigiane non superiore alla divisione, sono equiparate alla qualifica a cui corrisponde (col. 4) il grado immediatamente inferiore a quello corrispondente alla qualifica del comandante della stessa formazione.
 C) le qualifiche di intendente, di capo servizio, di capo di stato maggiore di unità partigiana superiore alla divisione sono equiparate alla qualifica inferiore di due gradi (col. 4) a quello corrispondente alla qualifica del comandante della stessa formazione.

(2) Nella forza delle formazioni sono computati unicamente coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi del D. L. L. 21 agosto 1945, n. 518.

(3) Le commissioni di cui al D. L. L. 21 agosto 1945, n. 518, all'atto di riconoscere tale qualifica gerarchica partigiana, dovranno specificare il corrispondente grado militare agli effetti di trattamento economico (Serg. magg. o maresciallo ordinario).